

Il Consiglio di Stato si è espresso positivamente con il Parere 10 luglio 2012, n. 3169 sul testo di riforma degli ordinamenti professionali attualmente all'esame della commissione Giustizia della Camera dei Deputati, suggerendo tuttavia alcune modifiche sui seguenti punti.

Assicurazione: appare preferibile stabilire che le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere "negoziare, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti"; formazione: è privo di giustificazione il comma 4 dell'articolo 7, che sembra riservare l'attività di formazione agli ordini e ai collegi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti; incompatibilità: Palazzo Spada ritiene che occorra eliminare la previsione dell'incompatibilità con qualunque rapporto di impiego pubblico; praticanti: secondo il Consiglio di Stato "il tetto di tre praticanti non è sorretto da adeguata giustificazione, specie se accompagnato da una possibilità di deroga fondata su presupposti indeterminati; pubblicità: occorre utilizzare sempre il termine "pubblicità informativa", indicato dalla norma primaria, in sostituzione al comma 2 dell'articolo 4 del termine "informazioni pubblicitarie"; sistema disciplinare delle professioni: il regolamento dovrebbe prevedere che chi esercita funzioni disciplinari anche nei consigli nazionali aventi natura giurisdizionale non possa, scattando l'incompatibilità, esercitare funzioni amministrative; tirocinio: in merito al limite del tirocinio, direttamente fissato dal legislatore in diciotto mesi, andrebbe specificato nel testo che si tratta di una durata massima.

(Fonte: Altalex 12-07-2012)